

N. 405/15 R.G.
N. 2768/16 CRO.
N. 658/16 REP.

OGGETTO: ALTA IRTU
TI RELATIVI ALLO
STATO DELLA PERSONA
ED AI DIRITTI DI
LA PERSONALITÀ

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione I Civile,
composta dai Signori magistrati:

- 1) Dott. VINCENZO COLARIETI - Presidente-;
- 2) Dott. MANILA SALVA' - Consigliere;
- 3) Dott. FRANCESCA MULLONI - Consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 405/15 RG,
promossa

DA

~~.....~~
rappresentato e difeso dall' Avv. Dora Zappia del
foro di Trieste, per mandato a margine del ricorso di
primo grado, ammesso in data odierna da questa Corte
d' Appello ex art 126 DPR 115/2002 al patrocinio a
spese dello Stato;

APPELLANTE

ANNOTAZIONE:
AI SENZI
DELL'ART. 52,
COMMA 5, D. LGS.
1982/2003. IN CASO
D' DIFFUSIONE
DELLA PRESENTE
SENTENZA/
PROVVEDIMENTO
SI DEVONO
OMMETTERE LE
GENERALITÀ'E
GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI
DELLE PARTI/
DEI MINORI
Trieste,
24 NOV. 2016
A. FUNZ. GIUD.

M. C...



CONTRO

MINISTERO DELL' INTERNO, in persona del **MINISTRO** pro tempore e della **COMMISSIONE TERRITORIALE** per il riconoscimento della protezione internazionale di **Gorizia**, in persona del suo direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall' **Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste**, con domicilio eletto in Trieste, **Piazza Dalmazia n. 3**;

APPELLATI

PG SEDE

INTERVENIENTE

Oggetto: riconoscimento della protezione internazionale.

Appello avverso l'ordinanza del tribunale di Trieste in data 6-9 maggio 2016.

Causa trattenuta: in decisione all' udienza di precisazione delle conclusioni del 19 luglio 2016.

"

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Nel merito



In via principale:

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

In via subordinata:

voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e per gli effetti, di conoscere la protezione sussidiaria a ~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~

In via ulteriormente subordinata:

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello alla contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria .

In via istruttoria:

si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti in particolare voglia Codesta Corte d'Appello disporre l'audizione dell'appellante.
Spese, diritti e onorari rifusi.


Per gli appellati:



Voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis
rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione
o revoca del decreto emesso inaudita altera parte,
rigettare l'appello e per l'effetto confermare
l'ordinanza del tribunale di Trieste nel giudizio
avente n. r.g. 1856/2015 rese in data 16/05/2015.
Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

Per l' interveniente

Previo rigetto dell' istanza di sospensiva ,
confermare integralmente l' ordinanza impugnata.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza dd 6-9 maggio 2015 il Tribunale di Trieste rigettava la domanda di ~~AMINO AHMAD AHMAD AHMAD AHMAD AHMAD AHMAD~~, nato a Nrali Kiswal, distretto di Gujar Khan, in Pakistan, il 26 gennaio 1985, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e/o la protezione sussidiaria e/o il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso tale ordinanza il richiedente ha proposto tempestiva impugnazione lamentando che il Tribunale non aveva dato tenuto in alcun conto le sue dichiarazioni, pienamente credibili, avendo egli fatto ogni possibile sforzo per collaborare con l'autorità giudiziaria; non aveva tenuto conto della situazione sociopolitica in Pakistan ed in particolare della zona di sua provenienza e degli scontri esistenti nel suo Paese tra sciiti e sunniti.

Evidenziava che la ordinanza impugnata era caduta in contraddizione laddove aveva ritenuto credibili le sue dichiarazioni e poi non aveva accolto la sua domanda di protezione internazionale e/ o umanitaria.

Ribadiva di avere paura a tornare nel suo Paese di origine potendo essere oggetto di persecuzione per motivi religiosi in quanto appartenente alla minoranza sciita.

Concludeva evidenziando che era ravvisabile nel Paese una situazione di concreto pericolo tale da giustificare almeno la concessione della invocata protezione sussidiaria e/o quella umanitaria.

Concludeva con in atti.

Si costituivano il Ministero dell'interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell' ordinanza impugnata.

M



Il PG, con nota depositata in data 19.10.2015, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma dell'ordinanza impugnata .

Osserva il collegio che l'impugnazione proposta debba essere accolta con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata e debba essere concessa la protezione sussidiaria.

Questa Corte ha provveduto all'acquisizione d'ufficio sulla situazione generale del Paese con riferimento specifico ai luoghi di nascita e di residenza del richiedente lo status e/o la protezione sussidiaria tramite reperimento di informazioni dalla Commissione Asilo.

Ritiene il collegio che correttamente il tribunale non abbia concesso al richiedente lo status di rifugiato non versandosi in una situazione di persecuzione per motivi religiosi tale da integrare i presupposti per la concessione dello status e del resto, il rigetto dello status di rifugiato.

Al contrario, vi sono i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria e/o umanitaria.

Premesso ciò si osserva che, come la Suprema Corte (Cass ord. dd 29.11.2013 n. 26887; Cass 6880/2011) ha chiarito, nel sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, l'accertamento della esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente , ma è assoggettato a requisiti diversi desumibili dall'art 2 lett g) e dall'art 14 Dlgs n. 250/2007 e tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08) in sede di interpretazione conforme dell'art 11 n. 1 letta e) della Direttiva 2004/83/CE).

Dalle informazioni assunte da questa Corte tramite la Commissione Asilo rimasto accertato che in Pakistan " il Paese, tranne le grandi città come Islamabad, Lahore e i quartieri ricchi di Karachi, è diventato intollerante verso altre fazioni islamiche il Punjab ospita il maggior numero di madrasse deobandi (scuole religiose dei musulmani sunniti);...La tensione settaria



tra sciiti e sunniti rimane comunque elevata in questa provincia...."

In sostanza, pur avendo gli sciiti ricoperto posizione di primo piano e potere e influenzato lo sviluppo e la struttura dello Stato Pakistano; pur non essendovi discriminazioni legali o politiche sociali del governo contro di essi, rimane pur sempre la situazione attuale di scontri violenti tra le comunità sunnita e sciita con numerosi morti: ciò costituisce un serio problema per il Pakistan ove i sunniti costituiscono il 75% della popolazione e gli sciiti il 20% .

A tale situazione deve aggiungersi che il Pakistan è comunque teatro di attentati sempre più frequenti (gli ultimi risalgono al luglio 2016) che determinano una crescente insicurezza nel Paese anche per la instabilità politica e nonostante le tregue proclamate, si sono verificate violazioni di esse.

Amnesty International ha inserito tra i punti critici elencati nel proprio report annuale sui diritti umani in Pakistan, tra gli altri, la forte discriminazione delle minoranze religiose, la mancanza di libertà d'espressione e l'abuso nell'utilizzo della pena di morte.

A fronte di tale quadro, un eventuale rientro del richiedente nel proprio luogo di nascita e residenza, determinerebbe l' incorrere del medesimo in seri rischi per la propria incolumità non solo per il clima di insicurezza generale e per gli scontri tra le varie correnti musulmane.

Ricorre pertanto la ipotesi di cui all'art 14 dei Dlgs n. 251/2007, atteso che se il richiedente tornasse nel Paese di residenza, la situazione di violenza diffusa e indiscriminata che caratterizza tale zona del Paese avendo raggiunto un livello così elevato, fa logicamente ritenere che un civile rientrato nel Paese correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita (Corte di Giustizia 17.2.2009 nel procedimento C-465-07-causa Meki Elgafaji e Noor Elgafaj contro Staatssecretaris van Justitie; così come Corte di Giustizia 30.1.2014 nella causa C-285/12 per la definizione di " conflitto armato interno" di cui all'art 15 lett c) della

M



Direttiva (2004/83/CE)), attesa la inidoneità dello Stato e delle organizzazioni statuali operanti nel Paese a fornire adeguata protezione.

Né può imporsi al richiedente di trasferirsi in altra area meno pericolosa del Paese di origine non essendo tale previsione, presente nella Direttiva europea, stata recepita dal nostro legislatore (Cass 16.2.2012 n.2294; Cass 22.11.2012 n. 20646; Cass 28.5.2013 n. 13172).

Da quanto esposto discende che deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Nulla per le spese.

Con separato decreto si è provveduto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art 126 DPR 115/2002 e con altro decreto provvederà alla liquidazione delle spese di lite essendo il richiedente la protezione internazionale.

P.Q.M

Accoglie l'appello proposto da ~~ANNA MARIA PETRONE~~ nato a Nrali Kiswal, distretto di Gujar Khan in Pakistan il 26 gennaio 1985 nei confronti del Ministero dell' Interno e della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia avverso l' ordinanza dd 6- 9 maggio 2015 del Tribunale di Trieste e per l'effetto, in riforma di quest'ultima, concede all'appellante la protezione sussidiaria.

Nulla per le spese.

Così deciso in Trieste il 15 novembre 2016

Il Cons. estensore

Dott. Manila Salvà

Manila Salvà

Il Presidente

Dott. Vincenzo Colarieti

Vincenzo Colarieti

IL RAZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone

Depositato in cancelleria il

24 NOV. 2016

IL RAZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone

